

NORME PER GLI SCRUTINI FINALI

La normativa vigente prevede che il Collegio dei Docenti fissi dei criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe (art. 6 comma 1 O.M. n.92/07 e art. 1 comma 5 D.P.R. 122/09).

1) Lo studente viene **valutato globalmente dal Consiglio di Classe**, tenendo conto dei seguenti elementi:

- profitto
- frequenza
- applicazione allo studio
- partecipazione al dialogo educativo
- partecipazione alle attività di recupero e risultati conseguiti
- partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

2) Lo studente che ha conseguito **la sufficienza in ciascuna delle discipline** è ammesso alla classe successiva, purché il voto di comportamento sia pari almeno a sei decimi e abbia frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. (D.P.R. 122/ 2009).

3) In caso di mancato raggiungimento della sufficienza in una o più discipline, il C.d.C. formulerà un giudizio di **non promozione** per le classi prime “ *nei confronti degli alunni che presentino almeno tre insufficienze gravi oppure quattro insufficienze non gravi*”.

Per le classi dalla seconda alla quarta un giudizio di **non promozione** “ *nei confronti degli alunni che presentino almeno due insufficienze gravi e una non grave oppure quattro insufficienze non gravi*”.

Nota bene: Viene definita **grave** l'insufficienza in una materia di livello 4 (e a scendere) della scala docimologica.

4) In caso di mancato raggiungimento della sufficienza in una o più discipline, **con carenze** tali da non precludere la:

”possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nell'anno scolastico in corso ”.

il Consiglio di classe **rinvia il giudizio finale di scrutinio** e avvia, di norma, l'alunno a corsi recupero finalizzati a colmare le carenze riscontrate (DEBITI FORMATIVI) nel periodo estivo, con appositi accertamenti definiti e adottati nel corrente anno scolastico come da delibera del C.D. del 22.10.18.

5) Lo studente, ammesso alla classe successiva nello scrutinio integrativo, con voto collegiale in almeno una disciplina, nel successivo anno otterrà l'ammissione solo se raggiungerà, per merito proprio, nello scrutinio integrativo, la sufficienza nella medesima disciplina.

6) Agli studenti del Triennio viene attribuito un “ credito scolastico” secondo la tabella A allegata al D.Lgs 62/2017.

Ammissione agli Esami di Stato

Il D.Lgs 62/2017 all'art.13 comma 2, prevede che per l'ammissione all'Esame di Stato sono necessarie:

- 1) frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato
- 2) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI*
- 3) svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso *
- 4) votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (con possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza)

E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, comma 6 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (sanzione disciplinare dell'esclusione dallo scrutinio finale e dall'esame).

*** requisiti non applicabili all'anno scolastico 2018/19 a seguito del Decreto milleproroghe (convertito con Legge n.108 del 21 settembre 2018)**

Delibera del C.D. del 26.02.2019